

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VI

Mogadiscio 20 aprile 1955

Suppl. n. 2 al n. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 6 del 31 marzo 1955: <i>Elezioni del Consiglio Territoriale.</i>	pag. 291
---	-------------

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 6.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE

ORDINANZA

CAPO I

DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

Art. 1.

Il Consiglio Territoriale è eletto a suffragio universale maschile: dalla popolazione residente al di fuori delle circoscrizioni municipali con elezioni di secondo grado, mediante gli scir ed i Rappresentanti Elettorali, e dalla popolazione stabilmente residente nelle circoscrizioni municipali con elezioni dirette.

Il voto dei Rappresentanti Elettorali e quello degli elettori censiti nelle Municipalità è diretto, libero e segreto ed è attribuito a liste di candidati concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale.

Art. 2.

Il numero dei Consiglieri Territoriali è di 60 ed i relativi seggi sono ripartiti fra le circoscrizioni elettorali proporzionalmente al numero degli elettori residenti in ogni circoscrizione.

Il numero degli elettori sarà determinato al termine del periodo stagionale fissato per gli scir, di cui al successivo art. 13, sommando al numero complessivo degli elettori intervenuti a tutti gli scir, tenuti nella

circoscrizione, il numero complessivo degli elettori iscritti nei registri degli elettori delle Municipalità appartenenti alla circoscrizione elettorale stessa.

Ogni Distretto sarà costituito in collegio elettorale, semprechè il numero di elettori di esso, calcolato come sopra, sia sufficiente per l'assegnazione di almeno 1 seggio. In caso contrario, il collegio elettorale verrà costituito riunendo due Distretti confinanti, appartenenti alla stessa Regione.

Entro il 15° giorno dallo spirare del periodo stagionale fissato per gli scir, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale una Tabella indicante le circoscrizioni dei collegi elettorali, il numero degli elettori in esse residenti, il numero dei seggi assegnati ai relativi collegi e le sedi degli Uffici Elettorali Centrali.

Art. 3.

L'esercizio del voto è un obbligo morale, al quale nessuno può sottrarsi senza venire menò ad un suo preciso dovere verso il Paese.

Art. 4.

Del Consiglio Territoriale fanno parte, in aggiunta al numero di Consiglieri Territoriali stabilito nel precedente articolo 2, anche i rappresentanti delle comunità etniche minori nel seguente numero:

4 italiani, 4 arabi, 1 indiano ed 1 pakistano, che verranno eletti dalle rispettive comunità secondo le norme che l'Amministratore stabilirà con suo apposito decreto.

La proclamazione degli eletti dalle comunità etniche minori viene fatta dal Giudice Regionale nella cui giurisdizione gli eletti stessi hanno la loro normale residenza.

CAPO II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 5.

Nelle elezioni primarie per l'elezione dei Rappresentanti Elettorali sono elettori i somali che, secondo le consuetudini locali, hanno diritto di partecipare agli scir e che non siano residenti in una circoscrizione municipale.

Nella votazione diretta per l'elezione dei Consiglieri Territoriali, sono elettori:

i Rappresentanti Elettorali eletti negli scir e convalidati tali dal Giudice Regionale competente per territorio;

i somali iscritti nelle liste elettorali delle Municipalità che abbiano compiuto gli anni 21 alla data delle elezioni, che non siano interdetti o inabilitati per infermità mentale e che non siano incorsi nella perdita del diritto di elettorato in seguito a condanne penali. Non possono essere iscritti nelle liste elettorali coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore agli anni tre per delitto doloso.

Le liste elettorali vengono aggiornate alla data di convocazione dei comizi elettorali e vengono pubblicate, a cura dei Capi delle Municipalità,

almeno 60 giorni prima del giorno fissato per la votazione, di cui al successivo art. 19.

Eventuali reclami per iscrizioni o mancate iscrizioni nelle liste elettorali sono esaminati e risolti in prima istanza dal Giudice Regionale, al quale i reclami stessi vanno indirizzati in carta semplice.

Contro le decisioni del Giudice Regionale è ammesso ricorso, entro il termine di 10 giorni, al Giudice della Somalia, la cui decisione è inappellabile.

Art. 6.

Ogni elettore primario che partecipa ad uno scir, nonché ogni elettore iscritto nelle liste elettorali di una Municipalità, dispone di un voto soltanto; ogni Rappresentante Elettorale dispone di tanti voti quanti sono gli elettori primari che lo hanno eletto nello scir, aumentati del proprio voto.

Il voto dell'elettore primario viene dato secondo le consuetudini locali sugli scir; i voti del Rappresentante Elettorale e quello dell'elettore iscritto nelle liste elettorali di una Municipalità vengono dati mediante un segno apposto a matita copiativa sul contrassegno della lista dei candidati prescelta.

Il voto è personale e non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di invio del voto per corrispondenza.

Art. 7.

La tenuta e la revisione annuale dei registri elettorali degli elettori residenti nelle Municipalità sono disciplinati dagli articoli 19 e 20 dell'ordinanza n. 18 in data 20 dicembre 1953.

CAPO III

DELL'ELEGGIBILITA'

Art. 8.

Sono eleggibili a Consiglieri Territoriali i somali che abbiano compiuto il trentesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, che sappiano leggere e scrivere in arabo o in italiano, che abbiano la residenza nel Territorio da almeno un anno e che non si trovino in condizioni di infermità mentale.

Art. 9.

Non sono eleggibili a Consiglieri Territoriali:

- a) i Capi delle Regioni, dei Distretti e delle Municipalità;
- b) i Magistrati;
- c) i militari e militarizzati.

Art. 10.

La carica di Consigliere Territoriale è incompatibile con quella di Consultore Municipale.

Nel caso che risulti eletta a Consigliere Territoriale una persona che già riveste la carica di Consultore Municipale, il Giudice Regionale, nel-

la cui giurisdizione trovasi il collegio elettorale in cui il candidato è stato eletto, invita l'eletto stesso ad optare per una delle due cariche entro 10 giorni dalla data di notificazione dell'invito. Trascorso tale termine senza che il candidato eletto abbia presentata dichiarazione scritta di opzione, si ritiene che il medesimo abbia rinunciato alla carica di Consultore Municipale.

Qualora il candidato eletto dichiara di optare per la carica di Consultore Municipale, il Giudice Regionale lo dichiarerà decaduto dalla carica di Consigliere Territoriale e proclamerà in sua vece quel candidato che, ai sensi del successivo articolo 64, ha diritto di prenderne il posto.

CAPO IV DELLE ELEZIONI PRIMARIE

Art. 11.

Le popolazioni residenti al di fuori delle circoscrizioni municipali eleggono, a mezzo dei tradizionali scir tenuti secondo le consuetudini locali, i propri Rappresentanti Elettorali che, nel giorno della votazione di cui al successivo art. 19, voteranno direttamente per l'elezione dei Consiglieri Territoriali.

Art. 12.

Le elezioni dei Rappresentanti Elettorali avvengono per Distretto e sono effettuate da quelle unità tribali, o da quei gruppi organizzati a base territoriale, che risiedono stabilmente o per la maggior parte dell'anno nella circoscrizione del Distretto stesso.

Art. 13.

Gli scir per l'elezione dei Rappresentanti Elettorali devono essere tenuti entro un periodo stagionale non inferiore a mesi quattro, che verrà determinato con decreto dell'Amministratore, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo stesso. Detto periodo deve essere compreso entro gli otto mesi precedenti la data della votazione di cui al successivo art. 19.

I Capi dei Distretti daranno ampia notizia del suddetto decreto alle popolazioni interessate.

Entro il periodo di tempo di cui al primo comma del presente articolo, la data dei singoli scir verrà fissata dal Capo del Distretto competente, con suo provvedimento.

Art. 14.

Ogni gruppo di popolazione convocato in scir potrà eleggere uno o più Rappresentanti Elettorali, fino ad un massimo di cinque.

Qualora gli eletti risultassero essere in numero superiore a cinque, gli elettori verranno invitati a fare una seconda votazione, dando il loro voto soltanto ai cinque candidati che alla prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Ogni elettore può dare il voto ad un candidato soltanto.

Possono essere eletti a Rappresentanti Elettorali soltanto i somali che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, che sappiano leggere e scrivere in italiano o in arabo e che siano residenti da almeno un anno nella circoscrizione del Distretto in cui lo scir è tenuto.

Competente ad accertare l'età, l'alfabetismo e la residenza, è il Capo del Distretto competente per territorio, o la persona da lui delegata a presiedere lo scir.

Può essere eletto a Rappresentante Elettorale anche persona stabilmente residente in una circoscrizione municipale.

Ogni Rappresentante Elettorale, al momento della sua elezione in uno scir deve accettare per iscritto il mandato conferitogli dagli elettori, pena la nullità della sua elezione.

Gli elettori che hanno eletto un Rappresentante Elettorale devono, immediatamente dopo l'elezione di esso, designare a maggioranza un Sostituto del Rappresentante Elettorale stesso, che abbia i requisiti di cui sopra e che eventualmente si sostituirà nelle operazioni di votazione al Rappresentante Elettorale, nel caso di impedimento di quest'ultimo.

Anche il Sostituto deve fornire la dichiarazione scritta di accettazione del mandato.

Il Rappresentante Elettorale eletto in uno scir non può essere eletto Rappresentante Elettorale in altro scir tenuto da altro gruppo di popolazione. Tale divieto si applica anche al Sostituto del Rappresentante Elettorale.

Art. 15.

Le norme per la tenuta degli scir e per la loro convalida, nonché quelle per la risoluzione delle eventuali controversie che sorgessero in merito agli scir stessi, sono quelle di cui agli articoli 7, 9, 11 e 14 dell'ordinanza n. 5 in data 30 marzo 1955, relativa alla istituzione dei Consigli Distrettuali, con le aggiunte e modificazioni di cui ai seguenti articoli 16, 17 e 18.

Art. 16.

Competenti a stabilire quali siano le unità tribali e gli altri gruppi organizzati che dovranno essere convocati in scir per eleggere i loro Rappresentanti Elettorali, sono i Capi dei Distretti competenti per territorio, che dovranno pubblicare, non più tardi della data di inizio del periodo stagionale fissato per gli scir di cui al precedente art. 13, l'elenco degli scir che intendono convocare. Contro le decisioni del Capo del Distretto è ammesso il ricorso alla Commissione di cui all'art. 5 della su citata ordinanza, nei modi e nei termini prescritti in detto articolo.

Art. 17.

Ad ogni gruppo di popolazione per il quale, con l'applicazione del disposto del precedente art. 16 non verrà convocato lo scir, il Capo del Distretto competente offrirà la seguente alternativa:

a) o aggregarsi allo scir di altro gruppo di popolazione, incluso nell'elenco di cui al precedente art. 16, previo gradimento del gruppo medesimo;

b) o aggregarsi ad altri gruppi di popolazione non inclusi nello elenco sopracitato, in modo da formare un gruppo comprendente almeno 50 famiglie, per il quale possa essere realizzabile la tenuta di uno scir.

Contro le decisioni del Capo del Distretto in merito a quanto specificato alle lettere a) e b), è ammesso il ricorso di cui al precedente articolo 16.

Art. 18.

Lo scir per l'elezione dei Rappresentanti Elettorali è ritenuto valido qualunque sia il numero dei partecipanti.

Nel verbale dello scir, per il quale si osserveranno le disposizioni dell'art. 11 della citata ordinanza, verrà indicato, per ogni Rappresentante Elettorale, il numero degli elettori che lo hanno eletto e le generalità del suo Sostituto.

Il Giudice Regionale, ricevuto il verbale, accerta che siano state osservate le disposizioni previste dalla presente ordinanza e che lo scir sia stato dichiarato valido dal Comitato di Sorveglianza, o dalla maggioranza dei suoi membri, e convalida l'elezione dei Rappresentanti Elettorali e dei loro Sostituti regolarmente eletti nello scir, inviandone attestato agli interessati e dandone notizia al Capo del Distretto competente, che la porterà a conoscenza del pubblico.

Nell'attestato rilasciato dal Giudice Regionale e nella comunicazione fatta al pubblico da parte del Capo del Distretto è indicato il numero degli elettori che hanno eletto il Rappresentante Elettorale.

Qualora il Giudice Regionale ritenga che nel corso di uno scir siano state violate le norme della presente Ordinanza, o accerti che il Comitato di Sorveglianza non abbia dichiarata la validità dello scir, dichiarerà la nullità dello scir stesso, dandone immediata comunicazione al Capo del Distretto competente il quale, datane notizia al gruppo di popolazione interessata, provvederà a curare una seconda convocazione dello scir nei modi previsti dalla presente ordinanza.

CAPO V

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 19.

La data della votazione da parte dei Rappresentanti Elettorali e degli elettori iscritti nei registri elettorali delle Municipalità è fissata per tutto il Territorio con decreto dell'Amministratore, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale almeno 90 giorni prima della data suddetta. Con lo stesso decreto viene fissato il giorno della prima riunione del Consiglio Territoriale.

La votazione per l'elezione del Consiglio Territoriale ha luogo entro 90 giorni dallo scioglimento del precedente.

I Capi dei Distretti e delle Municipalità danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi elettorali con speciali avvisi.

Art. 20.

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate al Capo del Distretto, nel cui capoluogo ha sede l'Ufficio Elettorale Centrale circoscrizionale, da non meno di 100 elettori del collegio, non più tardi del sessantesimo giorno anteriore a quello della votazione.

Ogni elettore non può sottoscrivere che una sola lista.

Le liste devono precisare il nome, il nome del padre, il nome dello zio paterno, l'eventuale soprannome e la data e il luogo di nascita di ciascun candidato.

I nomi dei candidati devono essere contrassegnati con numeri progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un Capo di Distretto.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati, aumentato di un'unità.

Insieme con la lista, dev'essere presentato, in duplice esemplare, un modello di contrassegno figurato col quale la lista intende distinguersi. Il Capo del Distretto ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste presentate, dando la preferenza ai contrassegni che fossero stati depositati presso la Direzione Affari Interni ai sensi del successivo art. 22, e invita i presentatori delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due Delegati autorizzati a fare le designazioni previste dal successivo articolo 32.

Ogni lista deve essere accompagnata da un deposito di So. 100 (cento).

Il Capo del Distretto deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate e dei depositi ricevuti e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 21.

Nessun candidato può essere compreso in più di una lista nella stessa circoscrizione elettorale, nè in più di due liste presentate in diverse circoscrizioni elettorali, nè essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Art. 22.

I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono concorrere con liste proprie e con contrassegno unico per l'intero Territorio, devono depositare il contrassegno stesso, entro il settantesimo giorno anteriore a quello della votazione, presso la Direzione Affari Interni, che ricuserà i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni già presentati, invitando i presentatori delle liste interessate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno. La Direzione Affari In-

terni darà comunicazione dei contrassegni ammessi sia ai Capi dei Distretti che ai Giudici Regionali interessati.

La presentazione alla Direzione Affari Interni ha la precedenza sulle presentazioni ai Capi dei Distretti, indipendentemente dalla data del deposito.

Del deposito del contrassegno viene rilasciata apposita ricevuta.

Art. 23

Non più tardi del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione, il Capo del Distretto farà pervenire al Giudice Regionale competente le liste dei candidati ricevute, corredate di:

- dichiarazione del Capo del Distretto, nella cui giurisdizione il candidato ha la residenza, dalla quale risulti che il candidato stesso è somalo, ha compiuto gli anni 30 ed è residente nel Territorio da almeno un anno;
- titolo di studio del candidato, o dichiarazione di alfabetismo del medesimo rilasciata dal Capo del Distretto nella cui giurisdizione il candidato ha la residenza, o da persona da lui delegata, davanti al quale il candidato abbia dimostrato di sapere leggere e scrivere;
- dichiarazione con la quale il Capo del Distretto che ha ricevuto la lista attesta che le sottoscrizioni alla lista stessa sono state effettuate da elettori del collegio, con firme apposte in sua presenza, o in presenza di persona da lui delegata;
- dichiarazione dell'avvenuto deposito di So. 100 (cento);
- dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato, firmata e autenticata da un Capo di Distretto;
- modello di contrassegno figurato, in duplice esemplare, che contraddistingue la lista.

Art. 24.

Nel caso in cui le liste presentate in un Collegio Elettorale abbiano complessivamente un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri Territoriali da eleggere, non si procede alle elezioni. Il Giudice Regionale redige verbale di constatazione e, in sede di proclamazione dei Consiglieri Territoriali, eletti nei collegi della sua giurisdizione, per quel collegio elettorale dove si sia verificato il caso di cui trattasi proclama eletti i candidati delle predette liste.

Nel caso invece in cui le liste abbiano complessivamente un numero di candidati inferiore al numero dei Consiglieri Territoriali da eleggere, saranno proclamati Consiglieri Territoriali i candidati proposti e gli altri seggi assegnati alla circoscrizione elettorale rimarranno definitivamente vacanti.

Art. 25.

Il deposito di So. 100, di cui al precedente art. 19, verrà restituito nel caso che la lista ottenga almeno 1 seggio, o almeno due terzi dei voti necessari per ottenerlo. In caso contrario, il deposito verrà definitivamente incamerato dall'Amministrazione.

I Giudici Regionali, dopo avere compiute le operazioni di cui all'articolo 62, comunicheranno ai Capi dei Distretti interessati quali depositi debbano essere restituiti, dandone contemporaneamente comunicazione alla Direzione Affari Interni.

Art. 26.

Il Giudice Regionale, ricevuto quanto indicato nel precedente art. 23, deve immediatamente trasmettere alla Direzione Affari Interni un esemplare di contrassegno per ogni lista. I contrassegni devono essere approvati e restituiti ai Giudici Regionali dalla Direzione Affari Interni entro il trentacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione.

Il Giudice Regionale, quindi, entro il trentesimo giorno anteriore a quello della votazione:

- verifica se le liste siano state presentate in termine, se siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, se comprendano il numero minimo di candidati indicato nel precedente articolo 20 e se sia stato effettuato il prescritto deposito; dichiara invalide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
- accerta che i contrassegni non siano identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste presentate, tenendo presente il disposto del precedente art. 22;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati che non siano somali o per i quali manchi la prescritta accettazione, o la dichiarazione comprovante il raggiungimento degli anni 30 e la residenza nel Territorio da almeno un anno, o l'attestazione che sanno leggere e scrivere;
- cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata per la stessa circoscrizione elettorale, quelli dei candidati che gli risultino compresi in altra lista presentata in altra circoscrizione e con contrassegno diverso, nonché quelli dei candidati che gli risultino già compresi in altre due liste portanti lo stesso contrassegno e già presentate in altre due circoscrizioni;
- assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;
- assegna un numero ai singoli candidati ammessi di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- trasmette le liste riscontrate regolari ai Capi dei Distretti e copia autenticata di dette liste le trasmette alla Direzione Affari Interni per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Art. 27.

Le liste dei candidati, riunite in un unico manifesto, devono essere pubblicate a cura dei Capi dei Distretti entro il trentesimo giorno anteriore a quello della votazione.

La pubblicazione viene effettuata mediante affissione del manifesto nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici e con ogni altro mezzo in uso presso le popolazioni locali.

Art. 28.

Entro il settantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto dell'Amministratore di cui al precedente art. 19, a cura dei Capi delle Municipalità sono preparate le liste degli elettori, residenti nelle Municipalità, assegnati ai singoli Uffici Elettorali ed entro la stessa data sono consegnati al domicilio degli elettori stessi i certificati di iscrizione nei registri elettorali.

Il certificato deve indicare il numero dell'Ufficio Elettorale al quale l'elettore è stato assegnato, l'ubicazione dell'Ufficio, il giorno e l'ora della votazione.

Gli elettori possono provvedere personalmente al ritiro del certificato anche dopo la data di cui sopra.

Art. 29.

I militari e i militarizzati sono ammessi a votare nella circoscrizione elettorale in cui si trovano per ragioni di servizio.

Un mese prima della data fissata per le elezioni, i comandanti dei reparti militari e militarizzati invieranno l'elenco dei militari e militarizzati, che hanno diritto al voto, ai Capi delle Municipalità competenti, che provvederanno a iscriverli nelle liste elettorali di più Uffici Elettorali, in modo da evitare che allo stesso ufficio siano assegnati esclusivamente o prevalentemente elettori militari e militarizzati, e che provvederanno a consegnare agli interessati, tramite i comandi da cui dipendono, i relativi certificati elettorali.

I militari e militarizzati assegnati in servizio in una circoscrizione municipale posteriormente alla data di cui sopra, potranno ugualmente ottenere i certificati elettorali tramite richiesta dei loro comandi al Capo della Municipalità e, qualora le liste elettorali fossero già state formate, essi potranno esercitare il voto in qualsiasi Ufficio Elettorale della circoscrizione municipale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa consegna del loro certificato elettorale. In tal caso, l'iscrizione dei militari è fatta in una lista aggiunta, a cura del Presidente dell'Ufficio.

E' vietato ai militari di recarsi inquadri o armati negli Uffici Elettorali.

Art. 30.

Se un certificato elettorale sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino al giorno precedente le elezioni, e previa annotazione in apposito elenco, di ottenerne dal Capo della Municipalità un altro, munito di una speciale annotazione che indichi che si tratta di duplicato.

Art. 31.

Entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto dell'Amministratore di cui al precedente art. 19, il Capo del Distretto, nella cui giurisdizione i Rappresentanti Elettorali hanno la residenza, comunicherà alla Municipalità del capoluogo del Distretto stesso le generalità e il domicilio dei Rappresentanti Elettorali, nonché il numero dei voti di

cui essi potranno disporre nel giorno della votazione, corrispondente al numero dei rispettivi elettori che li hanno eletti.

Il Capo della Municipalità provvederà ad assegnare i Rappresentanti Elettorali ad uno o più Uffici Elettorali, in modo che allo stesso Ufficio non siano assegnati in numero inferiore a 10, iscrivendoli in una lista a parte, nella quale, a fianco del nome di ciascun Rappresentante Elettorale, sarà segnato il numero dei voti dei quali ciascuno potrà disporre, nonchè, il nome del suo Sostituto.

Ai Rappresentanti Elettorali, entro il settantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del citato decreto, saranno consegnati, a cura del Capo della Municipalità, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali nei quali, oltre le indicazioni di cui al precedente art. 28, dovrà essere indicato il numero dei voti di cui il Rappresentante Elettorale dispone e le generalità del suo Sostituto.

Il Rappresentante Elettorale che smarrisce il certificato, può richiederne un duplicato al Capo della Municipalità.

Art. 32.

I Delegati di cui al precedente articolo 20, hanno diritto di designare, per ogni Ufficio Elettorale e per l'Ufficio Elettorale Centrale di cui ai successivi articoli 33 e 36, nonchè per l'Ufficio del Giudice Regionale, un Rappresentante di Lista, scegliendolo fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione deve essere presentato al Capo del Distretto competente per territorio, entro il quindicesimo giorno antecedente a quello delle elezioni.

Il Capo del Distretto rilascerà ad ogni Rappresentante di Lista una autorizzazione scritta per accedere all'Ufficio cui i presentatori della lista lo hanno assegnato.

I Rappresentanti di Lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio cui sono assegnati, sedendo in prossimità del tavolo dell'ufficio, in modo tale da poter seguire le operazioni elettorali. Essi possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale, uditi gli Scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il Rappresentante di Lista che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Analoghi poteri hanno il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale e il Giudice Regionale.

Art. 33.

In ogni circoscrizione elettorale, e precisamente nelle Municipalità che ad essa appartengono, vengono istituiti gli Uffici Elettorali, in numero tale che a ciascun Ufficio non vengano assegnati più di 400 elettori.

Il numero degli Uffici Elettorali sarà stabilito dal Capo del Distretto competente e approvato dalla Direzione Affari Interni.

Art. 34.

Gli Uffici Elettorali sono composti da un Presidente e da due Scrutatori dei quali il più anziano assume le funzioni di Vice Presidente, no-

minati dal Giudice Regionale fra gli elettori della circoscrizione elettorale in cui gli uffici si trovano.

Un Segretario ed un Interprete, nominati dal Giudice Regionale, coadiuvano l'Ufficio Elettorale.

Il Presidente ed il Segretario possono essere scelti anche fra i non elettori.

Gli Scrutatori devono essere prescelti tra le persone all'uopo segnalate dai partiti presentatori delle liste e che sappiano leggere e scrivere. Le designazioni degli Scrutatori devono pervenire al Giudice Regionale non oltre il ventesimo giorno antecedente a quello delle elezioni tramite il Capo del Distretto competente per territorio, il quale certificherà che i nominativi proposti sono elettori delle circoscrizioni per le quali sono stati designati e che sanno leggere e scrivere.

Le nomine a membri degli Uffici Elettorali vengono notificate agli interessati tramite i messi notificatori dei Distretti, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le elezioni.

Gli incarichi sono obbligatori per le persone designate. Chi non potesse accettare l'incarico per giustificati motivi, deve darne immediata notizia al Giudice Regionale, che è competente a giudicare sulla fondatezza dei motivi addotti per declinare l'incarico.

Art. 35.

In caso di impedimento del Presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la sostituzione normale, assume la presidenza persona nominata dal Capo del Distretto competente, e, qualora il Capo del Distretto non ne abbia la tempestiva possibilità, nel caso di Municipalità che non siano capoluogo di Distretto, provvederà alla nomina di persona precedentemente delegata dal Capo del Distretto stesso.

In caso di impedimento degli Scrutatori, che si verifichi nelle condizioni di cui sopra, il Presidente chiama a ricoprire le cariche di cui trattasi altrettante persone, scegliendole fra gli elettori presenti e che abbiano i requisiti richiesti.

In caso di analogo impedimento del Segretario e dell'Interprete, provvede alla sostituzione degli assenti il Capo del Distretto, delegando persone che ritiene idonee a ricoprire le relative cariche, o, se necessario, vi provvede il suo delegato, di cui al primo comma del presente articolo.

Anche in questi casi gli incarichi sono obbligatori e sui motivi eventualmente addotti per declinare gli incarichi stessi giudicano, secondo i casi, o il Capo del Distretto o il suo delegato, o il Presidente dell'Ufficio

Art. 36.

In ogni circoscrizione elettorale, e nelle sedi fissate nella Tabella di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, viene istituito un Ufficio Elettorale Centrale, che è costituito da un Presidente, da due Membri secondari e da un Segretario.

Fanno parte dell'Ufficio Elettorale Centrale anche due persone adette al calcolo delle cifre.

I Membri dell'Ufficio Elettorale Centrale sono nominati dal Giudice Regionale.

Gli incarichi sono obbligatori e circa la possibilità di declinarli vale quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente art. 35.

In caso di impedimento di alcuni dei membri, provvede alla sostituzione il Giudice Regionale.

Art. 37.

Non possono ricoprire le cariche di membri degli Uffici Elettorali i candidati.

Tutti i membri degli Uffici Elettorali, compresi i Rappresentanti di Lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 38.

Ai membri degli Uffici Elettorali e degli Uffici Elettorali Centrali, che non siano dipendenti dell'Amministrazione e che da questa non percepiscano assegni a carattere continuativo, spettano le seguenti diarie, al lordo delle ritenute di legge:

- ai Presidenti So. 30.
- ai Segretari So. 20;
- agli Scrutatori ed agli Interpreti degli Uffici Elettorali, nonché ai membri somali ed agli addetti al calcolo delle cifre degli Uffici Elettorali Centrali So. 10 ciascuno.

Le diarie di cui sopra competono per ogni giorno di effettiva partecipazione alle operazioni degli Uffici Elettorali.

Alle suddette persone spetta inoltre, a titolo di missione, per ogni giorno di necessaria permanenza fuori della loro normale sede di residenza:

- ai Presidenti So. 25;
- ai Segretari So. 18;
- agli altri membri So. 10 ciascuno.

Ai membri degli Uffici Elettorali e degli Uffici Elettorali Centrali, che siano dipendenti dall'Amministrazione e che da essa percepiscano assegni a carattere continuativo, non compete alcuna diaria per la loro partecipazione alle operazioni dei suddetti uffici.

Ai medesimi, qualora per le esigenze del servizio di cui trattasi venissero inviati fuori della loro sede, verrà tuttavia corrisposta l'indennità di missione nella misura spettante secondo le norme vigenti per detto personale.

Art. 39.

L'inizio dei comizi e delle riunioni di propaganda elettorale avrà luogo trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni.

Nel giorno antecedente le elezioni e nel giorno stesso delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nel giorno delle elezioni ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso dell'Ufficio Elettorale.

CAPO VI DELLA VOTAZIONE

Art. 40.

L'aula della votazione deve essere idonea a contenere, oltre il tavolo dell'Ufficio, i Rappresentanti di Lista, che debbono poter sedere in luogo tale da poter seguire le operazioni di votazione e di scrutinio.

In due angoli dell'aula devono essere sistemate due cabine per la votazione, che assicurino la segretezza del voto.

Art. 41.

Possono entrare nell'aula della votazione soltanto gli elettori che presentino il certificato elettorale d'iscrizione all'Ufficio rispettivo, salvo le eccezioni di cui agli articoli 29 e 47 e al secondo comma dell'art. 46.

Gli elettori possono entrare uno alla volta e non possono portare armi e strumenti atti ad offendere.

Art. 42.

Il Presidente dell'ufficio è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reati. La forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nell'aula della votazione.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è l'ufficio, ed impedire gli assembramenti nelle immediate adiacenze.

Il Presidente può disporre che gli elettori, i quali indugino inutilmente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 43.

Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Capo della Municipalità, o persona da lui delegata, consegnerà al Presidente dell'Ufficio Elettorale, nella sede dell'ufficio stesso:

- il plico sigillato contenente il bollo dell'ufficio;
- il plico sigillato contenente le schede per la votazione e, qualora all'ufficio siano assegnati dei Rappresentanti Elettorali, un secondo plico sigillato contenente le schede ad essi destinato;
- un'urna elettorale ed una cassetta per la conservazione delle schede;
- due copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
- tre copie della lista degli elettori assegnati all'ufficio, autenticate dal Capo della Municipalità e, qualora all'Ufficio siano assegnati dei Rappresentanti Elettorali, tre copie della lista dei medesimi, dove siano indicati i voti di cui ciascuno dispone ed i relativi Sostituti, copia dei provvedimenti di nomina dei membri dell'Ufficio.

- elenco delle persone autorizzate dal Capo del Distretto ad accedere all'Ufficio in qualità di Rappresentanti di Lista:
- congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.
 - tutti gli stampati e cancelleria necessari per le operazioni dell'Ufficio.

Art. 44.

I bolli degli Uffici Elettorali sono di tipo identico per tutto il Territorio, con numerazione unica progressiva.

Le schede per la votazione destinate agli elettori residenti nelle circoscrizioni municipali sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi elettorali e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 20.

Le schede per la votazione destinate ai Rappresentanti Elettorali hanno le caratteristiche di quelle sopra descritte, con l'eccezione che sono fornite in tre tipi, ognuno contraddistinto da un colore diverso, differente da quello delle schede destinate agli elettori delle Municipalità; dette schede avranno rispettivamente il valore di 1, di 10 o di 100 voti, a seconda del loro colore.

Le urne elettorali e le cassette per la conservazione delle schede sono di tipo unico per tutto il Territorio.

I bolli, le schede, le urne e le cassette verranno forniti dalla Direzione Affari Interni.

Art. 45.

Non appena ricevuto il materiale di cui al precedente articolo 43, il Presidente provvede a fare visibilmente affiggere copia del manifesto delle liste dei candidati e copia delle liste degli elettori sia all'esterno dell'ufficio, all'ingresso di esso, sia all'interno dell'aula della votazione, in modo che possano essere facilmente letti dagli elettori che si presenteranno all'ufficio. Copia delle liste degli elettori sarà tenuta sul tavolo dell'ufficio.

Quindi, alle ore 6,30 antimeridiane, il Presidente procede alla costituzione dell'Ufficio, chiamando a farne parte gli Scrutatori, il Segretario e l'Interprete, e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i Rappresentanti di Lista autorizzati.

Costituito l'Ufficio, il Presidente, constatata e fatta constatare la integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo dell'Ufficio, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Aprè il plico delle schede, destinate agli elettori delle Municipalità, le conta e ne segna il numero nel verbale. Ne estrae quindi un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista, le bolla col bollo dell'Ufficio, e le mette nell'apposita cassetta. Conserva le altre schede nel plico.

Nel caso che all'Ufficio siano assegnati come elettori anche dei Rappresentanti Elettorali, ripete le suddette operazioni per le schede ad essi destinate, estraendone dal plico tante di ciascun tipo da potere separa-

tamente soddisfare il diritto al voto di ciascun Rappresentante Elettorale.

Constata e fa constatare che l'urna elettorale è vuota e quindi provvede a chiuderla e a sigillarla, lasciando aperta soltanto la fenditura per l'introduzione delle schede votate.

Tutte queste operazioni devono essere esaurite non oltre le ore 7 antimeridiane.

Dopo di che il Presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 46.

Ha diritto di votare, previa consegna del certificato elettorale, chi è iscritto nelle liste degli elettori, salve le eccezioni di cui agli articoli 29 e 47.

Ha inoltre diritto di votare chi presenti un provvedimento del Giudice Regionale che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 47.

I membri degli Uffici Elettorali, i Rappresentanti delle Liste dei candidati, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa consegna del certificato elettorale nell'Ufficio Elettorale presso il quale prestano servizio, anche se siano iscritti come elettori in altri uffici.

Gli elettori di cui al precedente comma sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista degli elettori dell'Ufficio e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 48.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analogo gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno e l'altro sia iscritto come elettore nello stesso Ufficio Elettorale.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un individuo. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente dell'Ufficio.

I Rappresentanti Elettorali ed i loro Sostituti non possono fare esercitare il loro diritto elettorale da altre persone.

Art. 49.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione e previa consegna del certificato elettorale.

Essi devono esibire un documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione.

In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dal Capo della Municipalità, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri

dell'ufficio che conosce personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore della Municipalità, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il Presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna d'identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori decide il Presidente.

I Rappresentanti di Lista non possono, presso l'ufficio nel quale esercitano la loro funzione, attestare l'identità di altri elettori.

Art. 50.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con una matita copiativa.

L'elettore deve recarsi in una delle apposite cabine per la votazione e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata.

Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; verifica che la scheda sia del tipo prescritto e porti il bollo dell'ufficio e quindi l'introduce nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la sua firma, accanto al nome di lui, nell'apposita colonna di attestazione di voto nella lista degli elettori.

Le schede mancanti di bollo, o che non siano del tipo prescritto, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno uno Scrutatore ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione degli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma. Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal plico delle schede residue. Nel-

l'apposita colonna della lista degli elettori è annotata la consegna della nuova scheda.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

La votazione deve proseguire ininterrotta fino all'espletamento del diritto di voto degli elettori iscritti, che alle ore 20 si trovino presenti nei locali dell'Ufficio Elettorale.

Art. 51

Per la votazione dei Rappresentanti Elettorali si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 49 e 50, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

i Rappresentanti Elettorali sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori:

ai Rappresentanti Elettorali, od ai loro Sostituti, vengono consegnate tante schede da 100, da 10 e da 1 voti, quante sono le centinaia, le decine e le unità di voti di cui essi dispongono, aumentando di 1 voto nel caso che essi non siano anche iscritti nelle liste elettorali della Municipalità:

fino alle ore 18 del giorno della votazione, sono ammessi a votare soltanto i Rappresentanti Elettorali; dopo tale ora e fino alla chiusura della votazione, sono ammessi a votare i Sostituti di quei Rappresentanti Elettorali che non si fossero ancora presentati all'Ufficio. Quando un Rappresentante Elettorale ha votato, non è ammesso a votare il suo Sostituto, e viceversa;

i Rappresentanti Elettorali, o i loro Sostituti, devono esercitare i loro diritti elettorali in una volta sola, non essendo ammesse più votazioni parziali;

nell'annotazione a verbale dei Rappresentanti Elettorali che, ricevute le schede, non le abbiano in tutto o in parte riconsegnate, accanto al nome del Rappresentante Elettorale è riportato il numero e il tipo delle schede non restituite;

Una scheda valida rappresenta tanti voti di lista quanti sono i voti attribuiti al tipo di scheda di cui trattasi.

Art. 52.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità e l'elettore non è più riammesso al voto.

Art. 53.

Il Presidente, udito il parere degli Scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 66, o per i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni dell'ufficio e sulla nullità dei voti.

Due membri almeno dell'Ufficio, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

CAPO VII DELLO SCRUTINIO

Art. 54.

Dopo che gli elettori hanno votato, ai sensi dell'ultimo capoverso del precedente articolo 50, il Presidente sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti, risultante dalle attestazioni di votazione nell'apposita colonna delle liste degli elettori, e conta il numero dei certificati elettorali.

Le liste degli elettori devono essere firmate in ciascun foglio dal Presidente e dai due Scrutatori e devono essere chiuse in un piego, sigillato col bollo dell'Ufficio. Sul piego appongono le loro firme il Presidente e i due Scrutatori:

- 3) estrae e conta le schede rimaste inutilizzate nella cassetta e riscontra se, calcolate come votate le schede non restituite dagli elettori e quelle restituite dagli stessi di tipo diverso da quello prescritto o senza il bollo, corrispondano al numero dei voti spettante agli elettori che non hanno votato.

Le schede rimaste inutilizzate nella cassetta, unitamente a quelle rimaste nel plico ricevuto dal Capo del Distretto e unitamente ai certificati elettorali vengono, con le stesse modalità indicate nel precedente n. 2), messe in plico a parte.

Le suddette operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del Presidente.

Art. 55.

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo 54, il Presidente:

- 1) procede allo spoglio dei voti; uno Scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce la denominazione della lista per la quale è dato il voto e passa quindi la scheda all'altro Scrutatore il quale, insieme con il Segretario, annota nella apposita tabella di scrutinio il voto riportato dalla lista. Il Segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Lo Scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre una scheda dall'urna se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio;

- 2) conta il numero dei voti rappresentati dalle schede spogliate e riscontra se corrisponda al numero dei voti assegnati alle liste nella tabella di scrutinio, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati. Somma il numero delle schede spogliate a quello delle schede che non sono state restituite dagli elettori e a quello delle schede che sono state

restituite senza bollo o che non erano del tipo prescritto e che, ai sensi del quarto capoverso del precedente articolo 50, non sono state poste nell'urna, e riscontra se il totale così ottenuto corrisponda al numero complessivo delle schede consegnate agli elettori;

3) accerta la corresponsione numerica fra le cifre segnate nelle varie colonne dei prospetti del verbale, come indicato nel verbale stesso, e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli e quelle corrispondenti ai voti contestati, nonché le carte relative ai reclami e alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno uno Scrutatore e, alla fine delle operazioni di scrutinio, devono essere riposte in un piego che, insieme col piego delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza bollo e non del tipo prescritto, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego, sigillato col bollo dell'Ufficio e portante le firme del Presidente e dei due Scrutatori.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego, nei modi indicati nel capoverso precedente.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e dei voti contestati e delle decisioni del Presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione fino al loro compimento.

Art. 56.

Salve le disposizioni dell'art. 52, sono nulli i voti quando le schede

- 1) non siano quelle prescritte dall'articolo 44 o non portino il bollo;
- 2) presentino qualsiasi traccia di scrittura e segni i quali debbano ritenersi fatti artificialmente;
- 3) non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

Art. 57.

La nullità del voto è dichiarata dal Presidente, su conforme parere degli Scrutatori.

In caso di diversità di opinioni la scheda viene dichiarata contestata.

Sulle schede contestate giudicherà il Giudice Regionale.

Art. 58

Terminate le operazioni di spoglio, il Presidente accerta e dichiara il numero complessivo dei voti validi riportato da ciascuna lista e ne fa certificazione nel verbale.

Art. 59.

Il processo verbale dell'Ufficio Elettorale deve essere redatto in triplice esemplare.

Un esemplare del verbale, corredato di tutti gli allegati in esso elencati, viene immediatamente consegnato dal Presidente, accompagnato dai due Scrutatori, all'Ufficio Elettorale Centrale della circoscrizione elettorale. Qualora l'Ufficio Elettorale Centrale abbia sede in Municipalità diversa da quella cui appartiene l'Ufficio Elettorale, il Presidente di quest'ultimo consegna il verbale e gli allegati al Capo della Municipalità che provvederà, col più celere mezzo, e sotto scorta, ad inoltrare il tutto all'Ufficio Elettorale Centrale.

Altro esemplare del verbale viene consegnato al Capo del Distretto che lo terrà a disposizione di tutti gli elettori del collegio che desiderino prenderne visione.

Il terzo esemplare verrà trasmesso alla Direzione Affari Interni.

Art. 60.

Nel caso che le operazioni di spoglio e di scrutinio non potessero essere ultimate entro il giorno stesso delle elezioni, l'Ufficio Elettorale provvederà all'apposizione di sigilli alle finestre e alle porte dell'aula, ove il materiale resterà conservato opportunamente sigillato.

Le suddette operazioni saranno riprese il giorno successivo dal punto in cui vennero interrotte, previa ricostituzione dell'Ufficio.

Art. 61.

L'Ufficio Elettorale Centrale, non appena ha ricevuto tutti i verbali degli Uffici Elettorali del collegio, determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando i voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutti gli Uffici Elettorali del collegio. Il Presidente proclama quindi i risultati dello scrutinio e redige verbale del tutto in triplice esemplare.

Un esemplare del verbale, con tutti gli allegati rimessi dagli Uffici Elettorali, viene trasmesso al Giudice Regionale.

Un esemplare viene consegnato al Capo del Distretto competente per territorio, che lo terrà a disposizione di tutti gli elettori del collegio che desiderino prenderne visione.

Il terzo esemplare viene trasmesso alla Direzione Affari Interni.

Art. 62.

Il Giudice Regionale competente per territorio, entro 48 ore dal ricevimento degli atti di cui al precedente articolo, decide sulle schede contestate con l'assistenza di due Assessori del Tribunale Regionale e del Cadi principale del luogo, corregge eventualmente i risultati dello scrutinio, in base all'assegnazione alle varie liste delle schede contestate, e procede quindi ad attribuire i seggi alle varie liste del collegio, nei modi seguenti:

1) se al collegio è assegnato un solo seggio, attribuisce detto seggio a quella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Nel caso che più liste abbiano ottenuta la stessa cifra elettorale, il seggio viene attribuito mediante estrazione a sorte fra dette liste;

2) se al collegio sono assegnati due o più seggi, l'Ufficio:

a) stabilisce la cifra elettorale generale, sommando i voti validi riportati da tutte le liste;

- b) calcola il quoziente elettorale dividendo la cifra elettorale generale di cui sopra per il numero dei Consiglieri Territoriali da eleggere nella circoscrizione più due;
- c) attribuisce ad ogni lista tanti seggi quanti sono i quozienti, come sopra calcolati, contenuti nella cifra elettorale di ogni lista. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti a quelle liste che hanno raggiunto i maggiori resti, tenendo conto anche dei voti conquistati dalle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente. Nel caso vi fosse da assegnare un seggio a liste che hanno lo stesso resto, si procede all'estrazione a sorte fra le dette liste.
- Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente, ottenuto diminuendo di un'unità il divisore. Se, così facendo, dovesse ancora ripetere il caso sopra citato, si diminuisce il divisore di un'altra unità.

Il Giudice Regionale proclama quindi eletti a Consiglieri Territoriali i candidati elencati nella lista partendo dal primo e fermandosi al candidato corrispondente al numero dei seggi attribuiti alla lista.

A tutte le suddette operazioni compiute dal Giudice Regionale sono autorizzati ad assistere, per ogni circoscrizione elettorale, i Rappresentanti delle varie liste.

Della avvenuta proclamazione il Giudice Regionale invia attestato ai Consiglieri Territoriali proclamati e ne dà immediata notizia alla Direzione Affari Interni, nonché ai singoli Capi dei Distretti, che li portano a conoscenza del pubblico.

Di tutte le operazioni che compie, il Giudice Regionale deve redigere verbale in triplice esemplare. Un esemplare del verbale deve essere inviato al Giudice della Somalia, uno alla Direzione Affari Interni, ed uno conservato agli atti del proprio ufficio.

Art. 63.

Il Consigliere Territoriale eletto in più collegi elettorali deve dichiarare per iscritto alla Direzione Affari Interni, entro 15 giorni dalla data in cui gli è stata notificata una proclamazione che segua altra proclamazione precedentemente notificatagli, quale collegio presceglie.

Mancando l'opzione si procede a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato presso la Direzione Affari Interni alla presenza di un Magistrato designato dal Giudice della Somalia.

Nel caso preveduto dal presente articolo, in quel collegio elettorale dove viene a rendersi vacante un seggio, questo viene assegnato al primo dei candidati non eletti nella stessa lista. Detto candidato viene proclamato Consigliere Territoriale dal Giudice Regionale competente su comunicazione della Direzione Affari Interni.

Art. 64.

Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 65.

Trascorsi 20 giorni dalla proclamazione dei Consiglieri Territoriali, il Giudice Regionale invierà al Giudice della Somalia tutti i documenti e materiali elettorali ricevuti dagli Uffici Elettorali Centrali, nonché un esemplare del verbale di cui al precedente art. 62, unitamente a tutte le proteste e reclami ricevuti, corredati di copia delle decisioni prese in merito.

Art. 66.

Al Giudice della Somalia è riservata la convalida delle elezioni dei Consiglieri Territoriali.

Esso pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici Elettorali e ai Giudici Regionali, durante la loro attività o posteriormente.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici Elettorali e ai Giudici Regionali devono essere trasmessi all'Ufficio del Giudice della Somalia entro il termine di giorni 20 (venti) dalla proclamazione fatta dai Giudici Regionali.

Nessuna proclamazione può essere convalidata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla proclamazione stessa.

CAPO VIII

DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 67.

La cognizione dei reati di cui ai seguenti articoli del presente Capo VIII appartiene al Giudice Regionale competente per territorio.

Per i reati che si riferiscono alle elezioni primarie di cui al Capo IV della presente ordinanza, si applicano le disposizioni penali di cui all'ordinanza n. 5 del 30 marzo 1955.

Art. 68.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per la presentazione di una lista di candidati, o il voto elettorale, o la astensione offre, promette o somministra denaro, o valori, o qualsiasi altra utilità, anche sotto forma di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o sotto forma di cibi o bevande, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa fino a So. 1.200.

La stessa pena si applica all'elettore che per dare o negare la firma per la presentazione di una lista di candidati, o per dare o negare il voto elettorale, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Chiunque usa violenza, minaccia, raggiri od artifici, ovvero qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà dell'elettore, per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo, è punito con la pena della reclusione fino a 2 anni, o con la multa fino a So. 2.400.

Qualora i reati previsti dal presente articolo siano stati com-

messi per ottenere il voto o l'astensione di un Rappresentante Elettorale, o per diminuire la sua libertà di elettore, le pene sono raddoppiate.

Art. 69.

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, o impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali, o impedisce la diffusione o affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero distrugge manifesti e stampe affissi o destinati all'affissione o alla diffusione, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa fino a So. 1.200.

Art. 70.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione è punito con la reclusione fino a 2 anni, o con la multa fino a So. 2.400.

E' punito con la stessa pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte liste di elettori o di candidati, schede o altri atti dalla presente ordinanza destinati alle operazioni elettorali, ovvero altera uno di tali atti veri, o sostituisce o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, ovvero fa scientemente uso degli atti falsificati o alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Art. 71.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nell'aula della votazione dell'Ufficio Elettorale o nell'aula dell'Ufficio Elettorale Centrale, è punito con l'arresto fino a un mese, o con l'ammenda fino a So. 100.

Le infrazioni al divieto di cui al secondo comma dell'articolo 41 sono punite con la reclusione fino a tre mesi. Il contravventore è tratto in arresto e l'arma è confiscata.

Art. 72.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in un Ufficio Elettorale, ovvero chi dà il voto in più Uffici Elettorali, ovvero, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per un candidato o per una lista diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa fino a So. 600.

Alla stessa pena soggiace chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha.

La stessa pena si applica inoltre a chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e a chiunque cede al altri il proprio certificato elettorale.

Qualora il reato previsto dal comma precedente abbia per oggetto il certificato elettorale di un Rappresentante Elettorale, le pene sono raddoppiate.

Art. 73.

Chi, avendo partecipato ad uno scir per le elezioni primarie si presenti a votare in un Ufficio Elettorale di una circoscrizione municipale, anche se abbia successivamente ottenuto l'iscrizione nel registro elettorale di una Municipalità, è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa fino a So. 600.

Art. 74.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio Elettorale, con atti od omissioni contrari alla presente ordinanza, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, ovvero impedisce la trasmissione prescritta dalla presente ordinanza delle carte, pieghi, schede ed urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione fino a 2 anni, o con la multa fino a So. 2.400.

I Rappresentanti di Lista che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione fino a un anno, o con la multa fino a So. 1.200

Art. 75.

L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione fino a due mesi, o con la multa fino a So. 200.

Art. 76.

Coloro che, essendo designati agli incarichi di membri di un Ufficio Elettorale, senza giustificato motivo rifiutino di assumerli, o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio, sono puniti con la multa fino a So. 300.

Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 77.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 39 sono punite con la reclusione fino a 2 mesi, o con la multa fino a So. 200.

Art. 78.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione fino a 2 mesi.

L'elettore che non riconsegna la scheda è punito con l'ammenda fino a So. 50.

Art. 79.

Le condanne per i reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, privano l'elettore del diritto elettorale e di eleggibilità per un periodo di anni cinque.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice Penale o in altre leggi per i reati non previsti nella presente ordinanza

CAPO IX

DELLE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 80.

La durata del Consiglio Territoriale, come sopra eletto, resta fissata al 30 giugno 1958.

Art. 81.

Col decreto dell'Amministratore che fissa la data della votazione, di cui al precedente art. 19, verrà sciolto il Consiglio Territoriale in carica.

Art. 82.

La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 31 marzo 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli